

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3193 del 21/06/2017
Oggetto	MOPPA2981 ATTO DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3297 del 21/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. Cod. MOPPA2981
COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

- 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1792/2016 con oggetto "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 2254/2016 con oggetto "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "settore delle risorse idriche"";
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PRESO ATTO:

- della richiesta di concessione demaniale idrica da un pozzo presentata nell'ambito della procedura di VIA, con Conferenza di Servizi indetta da ARPAE SAC di Modena per il progetto di un centro di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Poli industriale di Finale Emilia, presentata dal Sig. Porcarelli Giuseppe, C.F. PRCGPP65H05D451M, in qualità di legale rappresentante della Società Ecologia Gestione Rifiuti (ECO.GE.RI. s.r.l.); VISTA la nota PGFE/2016/0008406 del 08/08/2016 con richiesta di parere e richiesta di integrazioni da parte dell'Unità Demanio della SAC di Ferrara competente in merito alla concessione;

RILEVATO:

- che con determinazione Regionale n. 5623 del 21/04/2006 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Finale Emilia (MO) ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, L.R. n. 7/2004, con cui fu, tra l'altro, assentita la concessione preferenziale con scadenza al 31/12/2005, codice MOPPA2981, ad altra Ditta con riferimento a n. 3 pozzi dei quali n. 1 risulta quello dell'attuale richiesta;

- che la Società ECO.GE.RI. srl come si rileva da visura CCIAA ha acquisito la Ditta precedentemente intestataria della concessione scaduta già prima della data del 31.12.2005 e non sono state presentate istanze di rinnovo ai sensi delle disposizioni vigenti pur continuando la attuale richiedente ad esercitare la derivazione in questione come riscontrabile agli atti;
- che con nota Regionale PG.2015. 0045473 del 27.01.2015, notificata con PEC, consegnata in data 13.12.2015 sono state indicate in € 6.504,36 le somme già richieste per la pratica in esame, codice MOPPA2981, alla Ditta ECO.GE.RI. srl con stabilimento in Via Napoli, 12 di Finale Emilia (MO), a mezzo di Raccomandata n. AMB/GFE/06/86331 del 11.10.2006 e per cui la Ditta ha effettuato il pagamento di n. 2 rate pari a complessivi Euro 2.613,14 dei canoni pregressi (annualità 2001-2005) con riferimento ai pozzi in questione;
- che con atto Regionale D.D. 4799/2015 è stato emesso l'accertamento con rateizzazione concessa, precisando che la Ditta in esame potrà continuare la derivazione solamente in caso di regolarizzazione di tutti i pregressi mancati pagamenti e previa presentazione di nuova domanda di concessione di derivazione, fatto salvo il pagamento di eventuali sanzioni ed interessi previsti dalla Legge, poiché la concessione citata risultava scaduta e decaduta e non fu presentato alcun rinnovo o comunicazione di cessazione;
- che con la stessa D.D. 4799/2015 si prescriveva che la Ditta in questione, in caso di mancata presentazione dell'istanza di nuova concessione sui pozzi esistenti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del presente atto, dovrà presentare apposita documentazione a dimostrazione dell'avvenuta chiusura dei pozzi in esame da effettuarsi da parte degli intestatari proprietari dei mappali in questione, provvedimento già notificato alla proprietà con nota PG.2015. 0104974 del 19/02/2015 a mezzo Raccomandata A.R. da parte del Servizio Regionale allora competente;

RILEVATO

- che la Ditta in esame risulta tuttora debitrice nei confronti della Regione Emilia-Romagna delle somme residue riguardanti il periodo 2001-2005 e di quelle del periodo dal 2006 fino alla cessazione dell'attività dovuta al sisma 2012, oltre agli eventuali interessi legali;

PRESO ATTO dell'istanza priva di data, assunta agli atti sempre mediante presentazione in sede di procedura di VIA con Conferenza di Servizi indetta da ARPAE SAC di Modena in data 30/01/2017 con prot. n. PG/2017/0000927, per il progetto di un centro di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Poli industriale di Finale Emilia, presentata dal Sig. Porcarelli Giuseppe, C.F. PRCGPP65H05D451M, in qualità di legale rappresentante della Società Ecologia Gestione Rifiuti (ECO.GE.RI. s.r.l.), P.I. 05938251005, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee, con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del R.R. 41/2001, in Comune di Finale Emilia (MO) in Napoli, 12 ad uso unicamente per irrigazione aree verdi aziendali;

Visto che il prelievo rientra quale endoprocedimento nella procedura VIA effettuata da ARPAE SAC di Modena anche in ordine ai pareri previsti segnatamente per la concessione dell'Autorità di Bacino, della Provincia competente e del Consorzio di Bonifica competente chiamati ad esprimersi in tale Sede;

Visti i verbali della SAC di ARPAE di Modena inerenti la Conferenza di Servizi tenutasi nelle date del 29/07/2016 e del 13/02/2017, del sopralluogo con accertamento delle condizioni locali tenutosi in data 19/09/2016 e delle risultanze dell'incontro tecnico tenutosi in data 04/05/2017 per cui, in sintesi, prima del rilascio della concessione, sono propedeutici la dimostrazione dei pagamenti delle somme dovute fino all'annualità 2012 compresa in ragione dell'interruzione dell'attività per il sisma del 20 e 29 maggio 2012, la sottoscrizione della bozza dell'atto concessorio che sarà condizionato alla favorevole deliberazione di conclusione positiva della VIA da parte della Regione Emilia-Romagna mentre in caso contrario sarà necessario da parte della Società rinunciare all'istanza, la

trasmissione di apposita dichiarazione di avere chiuso a regola d'arte il pozzo n. 1, da dismettere nel seguente modo:

- 1) estrazione dei manufatti di emungimento (pompa, colonna di emungimento e accessori);
- 2) se vi sono ostruzioni queste devono essere eliminate, l'eventuale camicia deve essere rimossa o forata per assicurare anche il riempimento di ogni cavità camicia/terreno;
- 3) riempimento del pozzo con materiale impermeabile mediante iniezione dal fondo fino a piano campagna;
- 4) realizzazione di uno strato di almeno $h = 2$ m di argilla nel tratto superiore del pozzo;
- 5) realizzazione di una soletta superficiale in cemento, ricordando che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., previo avviso scritto della data di esecuzione degli stessi, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni alla eventuale presenza di collaboratore di questa Struttura; infine, attestare che il pozzo n. 3 non è nella proprietà del richiedente e non verrà utilizzato dalla Società ECO.GE.RI. srl;

DATO ATTO:

- che il prelievo è finalizzato a garantire alla Ditta richiedente l'autosufficienza idrica per irrigare l'area verde cortiliva aziendale, di 6100 mq, la cui congruità deve essere valutata sulla base delle DGR, sopra citate, di recente emanazione;
- che si evince la compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto per il corpo idrico interessato codice 0630ER-DQ2-PCCS che risulta non a rischio (pianura alluvionale padana);

ACCERTATO:

- che il pozzo da concessionare non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare, per quantitativo di prelievo, alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i. e non sarà prevista prova di pompaggio in quanto la portata massima è inferiore ai 5 l/s;

RILEVATO:

- che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al titolo II del R.R. n. 41/2001, art. 6;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione ad uso irrigazione richiesta è assimilabile ad irrigazione aree destinate a verde aziendale di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 2, della citata L.R. n. 3/1999, così come precisato dalle deliberazioni di Giunta Regionale in materia di canoni attribuibili mentre le somme pregresse (uso industriale) sono riconducibili alla lettera c) dell'art. 152, comma 2, della medesima L.R. n. 3/1999;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evincono, anche sulla base della documentazione e relazione tecnica e studio idrogeologico presentate a firma del tecnico abilitato Dott. Geol. Alessandro Annovi, le caratteristiche del pozzo da concessionare ovvero la quantità d'acqua massima richiesta per l'uso irrigazione aree verdi pari a 1860 mc annui, senza riuso né restituzione, per una portata massima richiesta pari a 2,8 litri al secondo;

PRESO ATTO degli elaborati e delle dichiarazioni a firma della Società richiedente per cui con riferimento agli altri pozzi presenti nell'area:

Il pozzo n. 1 dovrà essere chiuso a regola d'arte, il pozzo n. 2 è quello oggetto di nuova istanza di concessione, il pozzo n. 3 risulta in mappale diverso ex n. 38 intestato ad altra Ditta proprietaria e non viene chiesto, nè potrà essere utilizzato dal richiedente;

DATO ATTO che il terreno su cui deve essere concessionato il pozzo, alle coordinate UTM*32 X= 677639 e Y= 966094, è di proprietà della Società FLORA I srl (foglio 107, mappale 147 del Comune in esame) con assenso all'esercizio della derivazione come dichiarazione presente agli atti;

Accertato che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001, peraltro chiamato a partecipare nell'ambito della Conferenza di Servizi di approvazione del progetto nel suo complesso, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

- per quanto riguarda i pareri prescritti per il caso in esame in base al R.R. 41/2001 non risultano espresse considerazioni in merito al pozzo per cui non si rilevano motivazioni ostative;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DATO CONTO che, nell'ambito del procedimento unico di VIA, trattasi di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di tipo ordinario per cui è prevista la pubblicazione sul BURERT in data 22/03/2017 sulla parte seconda del medesimo del BURERT n. 73 ad integrazione della pubblicazione in data 27/07/2016 sulla parte seconda del BURERT n. 234;

Precisato sotto il profilo tecnico:

- di inserire nell'atto prescrizioni, in particolare, sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse, prevedendo la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo ed eventuale avampozzo;
- della necessità di precisare a 1.857,58 metri cubi annui massimi (con conseguente definizione del periodo di prelievo a massime 184 ore e 17 minuti annui, alla portata

di 2,8 l/s coincidente con la portata media in quanto costante) la quantità d'acqua concedibile in base all'estensione di 0,61 Ha definita nella domanda e alle caratteristiche della superficie da irrigare così come determinato per effetto dell'applicazione delle DGR sopracitate nn. 1195/2016, 1415/2016 e 2254/2016;

- di prescrivere l'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di contenere l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata con scadenza al 31.12.2021 nel rispetto delle disposizioni in materia sopra citate e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura della bozza dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Società concessionaria in data 05.06.2017 (assunta agli atti con PGFE/2017/00070002 del 16/06/2017);

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta che il pozzo n. 1 è stato chiuso a regola d'arte come da nota pervenuta al Prot. PGFE/2017/00070002 del 16/06/2017 nel preciso rispetto delle prescrizioni qui sopra citate e che, con la medesima nota, il pozzo n. 3 sito al foglio 107 mappale ex n. 38 del Comune di Finale Emilia (MO) non risulta nell'area della Società richiedente e la stessa non è interessata all'utilizzo;

PRESO atto che la derivazione, da quanto si evince chiaramente agli atti, è stata esercitata anche successivamente alla scadenza dell'originaria concessione (intestata ad altra Ditta per le medesime risorse) per quantitativi assoggettati ai canoni di riferimento previsti dalle normative della Regione Emilia-Romagna per gli usi mai modificati fino all'avvio della procedura di VIA;

VISTA la D.D. 4799 del 21/04/2015 di accertamento dei canoni dovuti e di necessità di regolarizzazione della concessione sotto i profili tecnico ed amministrativo e ribadito che per i canoni dal 2001 al 2005 resta confermata la necessità di effettuare i pagamenti in forma rateale come dalla stessa stabilito e fatti salvi conguagli eventualmente dovuti e ricalcolo delle somme per effetto della variazione del tasso legale di interesse dal 2017 in avanti rideterminato dal Ministero dell'Economia e Finanze con D.M. 07/12/2016 allo 0,1%;
RITENUTO di poter accettare l'interruzione all'annualità 2012 dei canoni dovuti di € 13.276,80 (diconsi Euro tredicimiladuecentosettantasei/80) per gli anni dal 2006 al 2012, senza richiesta di rateizzazione, a causa dell'evidenza degli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna nelle date del 20 e del 29 maggio 2012 (inagibilità riscontrata da sopralluogo effettuato il 19.09.2016 con verbale dalla SAC di Modena) con interruzione dell'attività e riattivazione del procedimento autorizzativo solo con la nuova istanza presentata da ECOGERI srl nell'ambito della procedura di VIA;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, la Ditta **ECO.GE.RI. s.r.l.**, con sede in Via Rocca Cencia, 273 (ROMA) C.F. e P.I. **05938251005** e stabilimento in Via Napoli, 12 del Comune di Finale Emilia (MO), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica MOPPA2981, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a

verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e acquisterà efficacia solamente in caso di positiva conclusione della procedura di VIA da parte della Regione Emilia-Romagna, trasmettendo direttamente l'atto finale endoprocedimentale alla SAC ARPAE di Modena;

- b) di stabilire che tale derivazione sia localizzata alle coordinate UTM*32 (RER): X= 677639, Y= 966094 ed ubicata nel Comune di Finale Emilia (MO), Via Napoli, 12, al NCEU del Comune medesimo foglio catastale n. 107, mappale n. 147 con portata massima concedibile di derivazione pari a 2,8 l/s, portata media annua di 0,0589 l/s e volume massimo concesso di 1.857,58 metri cubi annui;
- c) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito;
- d) di stabilire che la concessione sia assentita fino al 31/12/2021 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dal R.R. n. 41/2001 oppure comunicare la cessazione alla scadenza ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza, in entrambi i casi con relativo ripristino dei luoghi a onere e spese del concessionario da effettuarsi in base alle prescrizioni che saranno impartite dalla presente Struttura;
- e) che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti nonché viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti la derivazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- f) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- g) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- h) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, anche legate a motivazioni di sicurezza idraulica comunicate dagli Enti competenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- j) di stabilire che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'importo dovuto per le spese di istruttoria pari a **€ 195,00=** (diconsi Euro centonovantacinque/00) calcolate in base all'art. 153 della L.R. 3/1999 e alle DGR sopra citate mediante versamento identificato da codice Id End to End A06G2T000M814836368561340.0594936 in data d'esecuzione 09.01.2017 a mezzo di bonifico intestato a "Regione Emilia-Romagna –Servizio Tecnico Bacino Po di Volano", sul c/c postale n. 14931448 con IBAN: IT 75 F 07601 13000 000014931448. Tale somma è introitata sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. n. 616/1977 e LL. n. 59/1997 e n. 127/1997 (L.R. n.

3/1999)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2017;

- k) di stabilire che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale dovuto quantificato in **€ 250,00=** (diconsi Euro duecentocinquanta/00) calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante versamento identificato da codice/ID A06G2T00069M814967571365440.0375590 in data esecuzione 08.06.2017 a mezzo di bollettino postale/bonifico/fidejussione intestato a "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale", sul c/c postale n. 00367409 con IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 con indicato il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione. Tale somma è introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017. Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla Struttura competente;
- l) di stabilire che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il canone dovuto anticipato per quota dell'annualità 2017 fino al 31.12.2017 pari a **€ 109,11=** (diconsi Euro centonove/11) calcolato in base alle DGR sopra citate - precisando che il canone annuale 2017 complessivo è pari ad € 163,66=-, mediante versamento identificato da codice/ID A06G2T00069M814967569722640.7066278 in data esecuzione 08.06.2017 a mezzo di bollettino postale/bonifico intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10), sul c/c postale n. 1018766582 con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 con indicato il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione. Tali canoni sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;
- m) di stabilire che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia-Romagna i canoni dovuti, riferiti al pregresso periodo 2006-2012, pari a **€ 13.276,80=** (diconsi Euro tredicimiladuecentosettantasei/80) calcolati in base alle DGR sopra citate, mediante versamento identificato da codice/ID A06G2T00069M814967570563060.8381817 in data esecuzione 08.06.2017 a mezzo di bollettino postale/bonifico intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10), sul c/c postale n. 1018766582 con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 con indicato il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione. Tali canoni sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;
- n) di stabilire che il Concessionario dovrà provvedere a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, alle scadenze sotto elencate, le somme dovute complessivamente pari a **€ 3.933,42=** (diconsi Euro tremilanovecentotrentatre/42) calcolate sulla base delle DGR sopra citate, mediante versamento bollettino postale/bonifico intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10), sul c/c postale n. 1018766582 con IBAN: IT 36 R 07601 02400

001018766582 con indicato il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione. Tali somme saranno introitate sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario relativo; nello specifico trattasi delle somme rateali dovute per il periodo 2001-2005 e non prescrivibili in quanto la Società ha accettato il debito ed ha effettuato i pagamenti delle prime 2 rate fissate dall'atto D.D. 4799/2015 e che per effetto del D.M. 7/12/2016 dovranno essere rimodulate quanto ad importo, e non effettuando alcuna rimodulazione della 2° rata 2016 (già corrisposta) - stante l'esiguità della differenza d'importo dovuta al D.M. 11/12/2015 sul tasso legale dell'anno 2016 (0,2% anziché 0,1%)-:

- rata n. 3 comprensiva di interessi legali (al tasso del 0,2% anno 2016 e 0,1% anno 2017) € 1.309,84 (diconsi Euro milletrecentonove/84) entro il 30/06/2017;
 - rata n. 4 comprensiva di interessi legali (al tasso del 0,2% anno 2016, 0,1% anno 2017 e 0,1% presunto anno 2018) € 1.311,14 (diconsi Euro milletrecentoundici/14) entro il 30/06/2018;
 - rata n. 5 comprensiva di interessi legali (al tasso del 0,2% anno 2016, 0,1% anno 2017, 0,1% presunto anno 2018 e 0,1% presunto anno 2019) € 1.312,44 (diconsi Euro milletrecentododici/44) entro il 30/06/2019;
- o) di stabilire che, analogamente a quanto sopra, i canoni annuali a partire dall'annualità successiva al 2017 saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione ed effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- p) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato ed in base alla normativa Regionale in materia, questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n. 24;
- q) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore i dare a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998;
- r) di stabilire che gli importi di cui alle lettere j), k), l) e m) vadano versati anticipatamente e che il richiedente, al ritiro del presente atto, dimostri gli avvenuti pagamenti;
- s) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- t) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme,

previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

- u) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e avverso il presente provvedimento, potrà esperire ricorso dinanzi al Tribunale delle AA.PP., entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.R.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Ditta ECOGERI srl, P.I. 05938251005 con sede in Via Rocca Cencia N. 273 Roma – cod. pratica MOPPA2981.

con istanze in data 15/07/2013 al prot. PGFE/2016/0007485 e in data 30/01/2017 al prot. n. PG/2017/0000927 nell'ambito della Conferenza di Servizi di VIA.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di n. 1 pozzo, verrà utilizzata per una portata massima complessiva di 2,80 l/s, corrispondente ad un volume complessivo concesso di 1.857,60 metri cubi.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di prelievo è sita in via Napoli n. 12 del Comune di Finale Emilia (MO) su terreno di proprietà della Società Flora I s.r.l. con parere favorevole alla derivazione agli atti ed ubicato al NCEU di detto Comune sul foglio n. 107 al mappale n. 147, avente le seguenti coordinate UTM* 32: X=677.639 – Y=966.097.

Le caratteristiche tecniche del pozzo ed il relativo equipaggiamento e prelievo sono i seguenti:

- diametro esterno 168 mm;
- profondità 72 m;
- portata massima di prelievo 2,80 litri al secondo;
- volume massimo di prelievo annuo 1.857,58 metri cubi.

Le opere di derivazione dovranno essere mantenute nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dalle Autorità Idrauliche competenti.

La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2021, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi

anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo e le somme dovute anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti anticipati, nonché somme relative alla regolarizzazione del pregresso;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa istanza scritta presentata alla Struttura scrivente.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Il concessionario dovrà provvedere alla installazione ed a mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) -in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo- e dovrà comunicare a questa Struttura, annualmente, tali quantitativi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed anche ai sensi del PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016, entro 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Ditta di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **MOPPA2981**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico dei concessionari eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che del buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 9 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato almeno di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

ART. 10 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) il non presentarsi entro il termine assegnato da questa Struttura per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione, previo pagamento delle somme dovute secondo gli importi indicati;
- e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 12 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

Firma per presa visione e accettazione delle condizioni poste dal presente atto di concessione e relativo disciplinare tecnico:

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria:

Nome e Cognome in stampatello:

Data e Firma:

FERRARA, lì _____ - _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.